

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALL'ASSUNZIONE PRESSO
UNITÀ LOCALI UBICATE NEI TERRITORI MONTANI E NELLE AREE INTERNE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DI LAVORATORI CHE ABBIANO
PERSO INVOLONTARIAMENTE UN POSTO DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO**



INDICE

1.	Finalità e ambito di applicazione	3
2.	Risorse disponibili	4
3.	Gestione delle attività	5
4.	Soggetti beneficiari	6
5.	Operazioni agevolabili	7
6.	Spese ammissibili	10
7.	Agevolazioni concedibili e regime applicabile	10
8.	Procedura di accesso all'agevolazione	11
9.	Procedura di erogazione	16
10.	Variazioni	17
11.	Revoche	18
12.	Controlli	19
13.	Monitoraggio, valutazione e ulteriori obblighi del beneficiario	19
14.	Disposizioni finali	20
ALL. 1	ELENCO DEI COMUNI DEI TERRITORI MONTANI E DELLE AREE INTERNE	21
ALL. 2	INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	27
ALL. 3	- NORMATIVA DI RIFERIMENTO E CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO ..	29

1. Finalità e ambito di applicazione

- 1.1. Con il presente Bando la Regione Emilia-Romagna concede contributi economici ai datori di lavoro privati che assumano lavoratori presso unità locali ubicate nei territori montani e nelle aree interne del territorio regionale.
- 1.2. La misura persegue le seguenti finalità:
 - a) contrastare il declino demografico e lo spopolamento dei territori montani e delle aree interne, sostenendo l'insediamento e il consolidamento di occupazione stabile;
 - b) favorire l'inserimento lavorativo, presso unità locali situate nei Comuni di cui all'Allegato 1, parte integrante del presente Bando, delle persone che abbiano perso involontariamente il lavoro a tempo indeterminato;
 - c) sostenere la capacità dei datori di lavoro operanti nei territori regionali della montagna e delle aree interne di reperire e stabilizzare risorse umane, in un contesto caratterizzato da rarefazione dell'offerta di lavoro e da svantaggi strutturali di accessibilità e di servizi.
- 1.3. Il presente Bando dà attuazione alle finalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e h), della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), prevedendo l'erogazione di incentivi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera f) e dell'articolo 10, comma 1, della medesima legge regionale. Il Bando dà altresì attuazione agli indirizzi del Patto per il Lavoro, il Clima e l'Economia sociale, sottoscritto a Bologna l'8 settembre 2026 dalla Regione e dalle rappresentanze istituzionali, economiche e sociali del territorio, il quale assume fra gli obiettivi strategici il contrasto dello spopolamento delle aree montane e interne mediante politiche di ripopolamento e di riattivazione economica e sociale e nuove iniziative a sostegno dell'attrattività di tali territori, il rafforzamento delle politiche attive rivolte a chi ha perso il lavoro, a partire dalle persone espulse dai cicli produttivi per effetto di processi di ristrutturazione, e la promozione del lavoro di qualità, inteso come lavoro stabile, adeguatamente remunerato e tutelato.
- 1.4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge regionale n. 17 del 2005, con il presente Bando sono individuate priorità territoriali con riferimento alle aree con difficoltà socio-economiche, come individuate dalla normativa regionale, nonché alle zone montane di cui alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna).
- 1.5. La priorità territoriale per le aree con difficoltà socio-economiche e per le zone montane, stabilita al punto 1.4, è attuata mediante destinazione esclusiva delle risorse alle operazioni realizzate nei territori individuati nell'Allegato 1 al presente Bando, i quali comprendono:
 - a) i Comuni riconosciuti montani e parzialmente montani ai sensi della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), individuati nell'Allegato 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 1377 del 3 agosto 2026, nel testo vigente alla data di approvazione del presente Bando; per i Comuni ivi classificati parzialmente montani è ammissibile, ai soli fini del presente Bando, l'intero territorio comunale;
 - b) i Comuni ricompresi nelle aree interne della Regione Emilia-Romagna, come individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 512 del 4 aprile 2022.
- 1.6. Il presente Bando è adottato nel rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e delle condizioni di cui all'articolo 1, commi 1175, 1175-bis e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 1.7. Il presente Bando è altresì adottato in conformità ai principi del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 (Codice degli incentivi), ai quali la Regione si conforma nell'ambito del proprio ordinamento ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto. Il Bando recepisce la struttura e i contenuti del bando-tipo di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del Codice, approvato con

decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 18 giugno 2026, G. U. n. 164 del 17 luglio 2026, salve le disposizioni non compatibili con le caratteristiche e le finalità dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del Codice.

- 1.8. Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza è necessario che l'unità locale presso cui avviene l'assunzione sia ubicata in uno dei Comuni di cui all'Allegato 1.
- 1.9. Sono agevolabili le assunzioni con decorrenza compresa tra il 1° settembre 2026 e il 15 dicembre 2026 compreso, alle condizioni e nei limiti stabiliti al punto 5, fatta salva la proroga di cui al punto 8.2.
- 1.10. Gli incentivi di cui al presente Bando sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», secondo quanto specificato al punto 7.6.
- 1.11. Ai fini del presente Bando si intende per:
 - a) «Bando»: il presente atto, comprensivo dei relativi allegati;
 - b) «territori ammissibili»: i Comuni elencati nell'Allegato 1;
 - c) «unità locale»: l'impianto o il corpo di impianti, anche coincidente con la sede legale, nel quale il datore di lavoro esercita stabilmente una o più delle proprie attività, quale risultante dagli archivi camerali ovvero, per i soggetti non iscritti al registro delle imprese, dalle risultanze degli archivi previdenziali e assicurativi e dalla comunicazione obbligatoria di assunzione;
 - d) «beneficiario»: il datore di lavoro privato in possesso dei requisiti di cui al punto 4, in favore del quale è disposta la concessione del contributo;
 - e) «lavoratore assunto»: la persona che, avendo perso involontariamente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per una delle cause indicate al punto 5.2 e non essendosi successivamente rioccupata, è assunta dal beneficiario, presso un'unità locale ubicata nei territori ammissibili, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante trasformazione di un contratto a tempo determinato, o con contratto di apprendistato, a tempo pieno o a tempo parziale con percentuale non inferiore al 50 per cento, alle condizioni stabilite ai punti da 5.2 a 5.6;
 - f) «periodo agevolato»: i dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione ovvero, in caso di cessazione anticipata del rapporto, il periodo compreso tra la data di assunzione e la data di cessazione;
 - g) «costo effettivo del lavoratore»: il costo sostenuto dal beneficiario per il lavoratore assunto nel periodo agevolato, come calcolato ai sensi del punto 7.8 (limite al cumulo delle agevolazioni);
 - h) «piattaforma»: il sistema informativo regionale per la presentazione telematica delle istanze, denominato «elixForms»;
 - i) «sportello»: la procedura di presentazione e di valutazione delle domande disciplinata al punto 8, nella quale la verifica dei requisiti, delle condizioni e delle premialità avviene secondo l'ordine cronologico di invio della domanda stessa;
 - l) «tempo parziale»: il rapporto di lavoro a orario ridotto ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; la percentuale di tempo parziale è data dal rapporto fra l'orario settimanale medio previsto dal contratto individuale e l'orario normale settimanale a tempo pieno di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, come stabilito dal contratto collettivo applicato, quali risultanti dalla comunicazione obbligatoria di assunzione; per il tempo parziale verticale o misto l'orario settimanale medio è calcolato con riferimento all'anno.

2. Risorse disponibili

- 2.1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Bando è pari a euro 2.000.000,00. Le risorse sono a valere sul bilancio della Regione Emilia-Romagna.
- 2.2. Le domande ammissibili sono finanziate secondo l'ordine cronologico di invio telematico, fino a esaurimento delle risorse disponibili. L'esaurimento delle risorse determina la chiusura anticipata dello sportello, disposta con atto del dirigente competente e pubblicata sul sito istituzionale della Regione. Le domande inviate anteriormente all'adozione di detto atto sono comunque istruite; le assunzioni dichiarate ammissibili e non finanziabili per esaurimento delle risorse sono inserite nell'elenco delle assunzioni ammesse e non finanziate di cui al punto 8.13.
- 2.3. La dotazione finanziaria può essere incrementata con successivo atto, anche in relazione a risorse resesi disponibili sul bilancio regionale. In tal caso le assunzioni ammesse e non finanziate per incapienza, inserite nell'elenco di cui al punto 8.13, sono ammesse a contributo secondo l'ordine cronologico di invio delle domande e, all'interno di ciascuna domanda, secondo l'ordine dichiarato dal richiedente, senza necessità di ripresentazione, previa comunicazione al richiedente e verifica della permanenza dei requisiti.
- 2.4. La chiusura anticipata dello sportello per esaurimento delle risorse è determinata sulla base dell'importo complessivo richiesto, comprensivo della premialità dichiarata, con le domande presentate, ancorché non ancora istruite, e non delle sole domande ammesse. Ai fini del computo, per ciascun richiedente sono considerate al massimo dieci assunzioni, individuate secondo l'ordine cronologico di invio delle domande e, all'interno di ciascuna domanda, secondo l'ordine dichiarato dal richiedente, in coerenza con il limite di dieci assunzioni per beneficiario. L'eventuale riapertura dello sportello resta rimessa alla valutazione discrezionale della Regione.

3. Gestione delle attività

- 3.1. La gestione del presente Bando è svolta direttamente dalla Regione Emilia-Romagna, in ogni fase del procedimento, dalla ricezione delle domande alla liquidazione del contributo e ai controlli. Le attività istruttorie sono svolte con il supporto dell'Agenzia regionale per il lavoro.
- 3.2. Il Settore Incentivi e innovazione sociale della Direzione generale Sviluppo economico, cultura e turismo è competente, nel rispetto degli atti organizzativi regionali vigenti, per le seguenti fasi e per l'adozione degli atti conseguenti:
- a) predisposizione, approvazione e aggiornamento della documentazione necessaria per la partecipazione al Bando, inclusi modulistica, schede, istruzioni operative e facsimili di compilazione;
 - b) adozione degli atti inerenti all'eventuale modifica dei termini di presentazione delle domande di contributo indicati nel Bando e alle altre modifiche di natura tecnica e non sostanziale, qualora se ne ravvisi la necessità;
 - c) istruttoria di ammissibilità e valutazione delle domande di contributo;
 - d) adozione delle comunicazioni di ammissibilità e dei provvedimenti di concessione del contributo, di rigetto o di esclusione delle domande, secondo quanto previsto dal presente Bando;
 - e) istruttoria delle richieste di proroga e di variante e adozione dei relativi atti.

Il responsabile del procedimento per le fasi di competenza del Settore di cui al presente punto è individuato nel titolare della posizione di Elevata Qualificazione «Accordi di insediamento, sviluppo e innovazione e azioni per l'attrazione degli investimenti».

- 3.3. Il Settore Rendicontazioni, liquidazioni e controlli della Direzione generale Sviluppo economico, cultura e turismo è competente, nel rispetto degli atti organizzativi regionali vigenti, per le seguenti fasi e per l'adozione degli atti conseguenti:
- a) istruttoria e valutazione delle richieste di erogazione e della documentazione a corredo;
 - b) adozione dei provvedimenti di liquidazione dei contributi;

- c) adozione dei provvedimenti di revoca nella fase successiva alla presentazione della richiesta di erogazione, nonché nella fase successiva alla liquidazione in esito negativo dei controlli ovvero su segnalazione del beneficiario, con contestuale recupero delle somme;
 - d) approvazione e aggiornamento delle linee guida, delle istruzioni operative e della modulistica relative alle modalità di pagamento ammissibili e alle procedure di rendicontazione cui il beneficiario deve attenersi.
- 3.4. Le domande di contributo, le comunicazioni di variazione e le richieste di liquidazione sono presentate esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma indicata dalla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità stabilite al punto 8 per le domande, al punto 9 per le richieste di erogazione e al punto 10.1 per le comunicazioni di variazione. Non sono ammesse modalità di trasmissione diverse; le istanze trasmesse con mezzi differenti sono irricevibili.
- 3.5. Le informazioni possono essere richieste allo Sportello Imprese della Regione Emilia-Romagna, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00, al numero 848800258, con chiamata a costo di tariffa urbana secondo il proprio piano tariffario, oppure tramite posta elettronica all'indirizzo SportelloImprese@regione.emilia-romagna.it.
- 3.6. Il presente Bando e ogni atto ad esso conseguente sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione <https://imprese.regione.emilia-romagna.it/>

4. Soggetti beneficiari

- 4.1. Possono presentare domanda i datori di lavoro privati che esercitano un'attività economica, e in particolare:
- a) le imprese di qualsiasi forma giuridica, iscritte nel registro delle imprese;
 - b) gli altri soggetti che esercitano un'attività economica non iscritti nel registro delle imprese, purché iscritti nel repertorio economico amministrativo (REA) presso la Camera di commercio territorialmente competente;
 - c) i liberi professionisti, ordinistici e non ordinistici, titolari di partita IVA.
- 4.2. I soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 4.1 accedono al contributo esclusivamente in quanto esercitino un'attività economica e siano pertanto qualificabili come impresa ai sensi del diritto dell'Unione europea, secondo quanto richiesto dal Regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti «de minimis».
- 4.3. Alla data di presentazione della domanda il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
- a) disporre di un'unità locale ubicata in uno dei territori ammissibili, presso la quale è effettuata l'assunzione; per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese l'unità locale è comprovata dalla comunicazione obbligatoria di assunzione, secondo la definizione di unità locale di cui al punto 1.11, lettera c);
 - b) essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e previdenziali, come attestato dal documento unico di regolarità contributiva;
 - c) applicare integralmente ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale, e ove esistente territoriale, del settore di appartenenza, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
 - d) essere in regola, ove tenuto, con le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità;
 - e) rispettare la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - f) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, né avere cessato l'attività; sono ammessi i soggetti sottoposti a procedure che prevedano la continuità aziendale;
 - g) non rientrare tra i soggetti esclusi ai sensi del punto 4.4 (esclusioni soggettive e settoriali) e del punto 4.5 (inadempimento dell'obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali).

4.4. Sono in ogni caso esclusi dal presente Bando:

- a) tutti i soggetti pubblici e quelli a partecipazione pubblica;
- b) i soggetti attivi nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- c) i soggetti attivi nel settore della pesca e dell'acquacoltura relativamente alla produzione primaria;
- d) i soggetti che, per il settore di attività o per la natura dell'aiuto, non possono beneficiare del regime «de minimis» ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (UE) 2023/2831;
- e) i soggetti nei cui confronti sussiste una causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero un tentativo di infiltrazione mafiosa;
- f) i soggetti nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ovvero altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- g) i soggetti i cui legali rappresentanti o amministratori abbiano riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati che costituiscono motivo di esclusione da procedure di appalto o di concessione di contributi pubblici;
- h) i soggetti che hanno effettuato un'operazione di delocalizzazione o di cessazione di attività ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184.

4.5. I soggetti iscritti nel registro delle imprese che, essendo tenuti, devono aver adempiuto all'obbligo di stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali, previsto dall'articolo 1, commi 101 e seguenti, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e successive modificazioni. La dichiarazione relativa al possesso della polizza è verificata, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, prima dell'adozione dell'atto di concessione. Qualora la verifica dia esito negativo, il richiedente è invitato a regolarizzare la propria posizione entro il termine assegnato, a pena di mancata concessione del contributo.

4.6. I requisiti soggettivi di cui al punto 4.1 e i requisiti di cui al punto 4.3 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti fino alla liquidazione del contributo, fatte salve le variazioni disciplinate al punto 10 (trasferimento d'azienda, trasformazione, fusione e scissione).

4.7. I liberi professionisti e gli altri soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo accedono al contributo alle condizioni previste per le piccole e medie imprese. Non trovano nei loro confronti applicazione i requisiti e le cause di esclusione il cui presupposto non ricorre in ragione della natura dell'attività esercitata.

5. Operazioni agevolabili

5.1. Sono agevolabili le assunzioni che soddisfano cumulativamente le condizioni stabilite ai punti da 5.2 a 5.8 (condizione del lavoratore, tipologia contrattuale, orario di lavoro, sede di lavoro, decorrenza e mantenimento del rapporto), nel limite massimo di dieci assunzioni per beneficiario e che non ricadono nelle ipotesi di esclusione di cui al punto 5.11 (obbligo preesistente, diritto di precedenza, licenziamento da datore di lavoro collegato, sospensioni in atto, lavoro domestico).

5.2. L'assunzione deve riguardare una persona che, alla data di assunzione, si trovi nelle seguenti condizioni:

- a) il suo ultimo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal lavoro intermittente, è cessato per una delle cause di perdita involontaria indicate al presente punto;
- b) successivamente a tale cessazione non sia stata rioccupata con altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal lavoro intermittente, né con attività di lavoro autonomo diversa dalle forme parasubordinate od occasionali;

La perdita del rapporto di lavoro si considera involontaria quando la cessazione è riconducibile a una delle seguenti cause:

- a) cessazione dell'attività del datore di lavoro, anche nell'ambito di una procedura concorsuale;
- b) dimissioni per giusta causa;
- c) fine cantiere ovvero completamento dei lavori;
- d) licenziamento collettivo;
- e) licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

La causa della cessazione è accertata d'ufficio tramite verifica delle comunicazioni obbligatorie.

5.3. Non rileva ai fini dell'ammissibilità dell'assunzione e della misura del contributo la residenza, il domicilio o la provenienza territoriale del lavoratore.

5.4. L'assunzione deve essere effettuata con una delle seguenti tipologie contrattuali:

- a) contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a seguito di trasformazione di un contratto a tempo determinato;
- b) contratto di apprendistato, in tutte e tre le tipologie previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ossia l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, l'apprendistato professionalizzante e l'apprendistato di alta formazione e ricerca.

Sono in ogni caso escluse le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, le assunzioni con contratto di lavoro intermittente e le assunzioni effettuate mediante contratto di somministrazione di lavoro.

In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ogni riferimento del presente Bando alla data di assunzione si intende fatto alla data di decorrenza della trasformazione risultante dalla comunicazione obbligatoria; da tale data si computano, in particolare, il termine di decorrenza dell'assunzione (punto 5.7), il periodo di mantenimento di dodici mesi (punto 5.8) e l'età del lavoratore ai fini della premialità (punto 7.2, lettera c)). Il rapporto a tempo determinato intercorso con il beneficiario non costituisce rioccupazione ai fini del punto 5.2 (condizione del lavoratore).

5.5. L'assunzione è effettuata a tempo pieno ovvero a tempo parziale con percentuale non inferiore al 50 per cento, calcolata ai sensi del punto 1.11, lettera l) (definizione di tempo parziale); la disposizione si applica a tutte le tipologie contrattuali di cui al punto 5.4, compreso l'apprendistato. Non sono agevolabili le assunzioni a tempo parziale con percentuale inferiore al 50 per cento. Per le assunzioni a tempo parziale il contributo spetta nella misura ridotta stabilita ai punti 7.1 e 7.2 (metà dell'importo base e della premialità), quale che sia la percentuale di tempo parziale. Le variazioni dell'orario di lavoro nel corso del periodo agevolato sono disciplinate al punto 10.6.

5.6. La sede di lavoro indicata nel contratto e nella comunicazione obbligatoria di assunzione deve coincidere con un'unità locale del datore di lavoro ubicata in uno dei territori ammissibili indicati nell'Allegato 1.

5.7. Il rapporto di lavoro deve avere decorrenza compresa tra il 1° settembre 2026 e il 15 dicembre 2026 compreso. L'assunzione deve essere già perfezionata alla data di presentazione della domanda; non sono agevolabili le assunzioni la cui decorrenza sia successiva al 15 dicembre 2026, fatte salve eventuali proroghe. Ai fini del presente punto l'assunzione si considera perfezionata alla data di decorrenza del rapporto di lavoro; la domanda può pertanto essere presentata anche nel giorno stesso di decorrenza.

5.8. Il rapporto di lavoro deve essere mantenuto per dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione. La cessazione del rapporto anteriore al compimento del dodicesimo mese comporta la decadenza integrale dal contributo e conseguentemente la revoca, quale che sia la causa, salva la deroga per le cause di cessazione non imputabili al datore di lavoro prevista al punto 5.9.

5.9. In deroga al punto 5.8 (mantenimento per dodici mesi a pena di decadenza integrale), qualora il rapporto di lavoro cessi per una delle cause non imputabili al datore di lavoro di cui al presente punto e sia stato mantenuto per almeno sei mesi, il contributo è rideterminato in proporzione ai mesi di effettiva durata del rapporto, secondo le regole di calcolo stabilite al punto 7.7 (contributo concesso diviso per dodici e moltiplicato per i mesi di durata del rapporto di lavoro). Il requisito dei sei mesi è verificato senza applicare la regola di computo delle frazioni di mese di cui al punto 7.7, lettera b); la cessazione anteriore al compimento del sesto mese non dà in ogni caso diritto ad alcun contributo, quale che sia la causa.

Si considerano non imputabili al datore di lavoro, in quanto riconducibili alla volontà, alla condotta o alla persona del lavoratore, esclusivamente le seguenti cause di cessazione:

- a) dimissioni del lavoratore, purché non rassegnate per giusta causa;
- b) licenziamento per giusta causa;
- c) licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
- d) decesso del lavoratore;
- e) recesso del datore di lavoro conseguente a sopravvenuta inidoneità permanente del lavoratore alla mansione, nonché recesso per superamento del periodo di comportamento ai sensi dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile;
- f) risoluzione del rapporto conseguente al pensionamento del lavoratore.

La causa della cessazione è accertata d'ufficio tramite verifica delle comunicazioni obbligatorie trasmesse ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000. Ogni altra causa di cessazione, ivi compresi il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il licenziamento collettivo, la risoluzione consensuale e la cessazione dell'attività del datore di lavoro, e la cessazione volontaria dell'attività del datore di lavoro, fatta salva l'ipotesi di liquidazione giudiziale con cessazione dell'esercizio disciplinata al punto 10.7., comporta la decadenza integrale dal contributo.

5.10. Non è ammessa la sostituzione del lavoratore. La cessazione del rapporto non può essere sanata mediante l'assunzione di altro lavoratore, ancorché in possesso dei medesimi requisiti.

5.11. Non sono agevolabili le assunzioni:

- a) effettuate in adempimento di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva, ivi comprese quelle a copertura della quota di riserva di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni;
- b) effettuate in violazione di un diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva, alla riassunzione di altro lavoratore;
- c) aventi ad oggetto lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
- d) effettuate da un datore di lavoro che ha in atto, presso l'unità locale di assunzione, sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o a una riorganizzazione aziendale, salvo che l'assunzione riguardi lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi ovvero da impiegare in unità produttive diverse;
- e) aventi ad oggetto mansioni riconducibili al rapporto di lavoro domestico;
- f) con decorrenza anteriore al 1° settembre 2026 o successiva al 15 dicembre 2026, fatte salve eventuali proroghe.

5.12. Il limite di assunzioni agevolabili opera secondo le seguenti regole:

- a) per ciascun beneficiario possono essere dichiarate ammissibili non più di dieci assunzioni, comprese quelle ammesse e non finanziate per incapienza delle risorse; il numero delle domande e delle assunzioni candidate non è invece limitato;

- b) ogni domanda comprende da una a dieci assunzioni, elencate nell'ordine scelto dal richiedente, non modificabile dopo l'invio;
- c) le assunzioni sono esaminate una alla volta, secondo l'ordine di invio delle domande e, all'interno di ciascuna domanda, secondo l'ordine indicato dal richiedente;
- d) l'esame si arresta quando dieci assunzioni sono state dichiarate ammissibili; le assunzioni non ammissibili per altri motivi non si contano;
- e) le assunzioni successive alla decima ammissibile non sono esaminate e sono dichiarate non ammissibili per superamento del limite.

Le modalità di calcolo del limite in istruttoria sono stabilite al punto 8.6.

6. Spese ammissibili

- 6.1. Il contributo disciplinato dal presente Bando ha natura di somma forfettaria una tantum, riconosciuta in ragione dell'assunzione e del suo mantenimento nel tempo. Esso non costituisce rimborso, neppure parziale, di spese sostenute dal beneficiario e non è determinato in percentuale di alcun costo. Non ricorre pertanto la nozione di spesa ammissibile, né quella di intensità di aiuto riferita a costi ammissibili.
- 6.2. Conseguentemente, l'importo del contributo è determinato esclusivamente secondo le regole di cui al punto 7 e non è richiesta alcuna rendicontazione delle spese sostenute. Il costo effettivo del lavoratore, definito al punto 7.8, non costituisce base di calcolo del contributo, ma opera unicamente quale limite massimo al cumulo delle agevolazioni pubbliche riferite alla medesima assunzione. Resta ferma la dichiarazione sostitutiva che il beneficiario allega alla richiesta di erogazione ai sensi del punto 9.4, ai fini della verifica di tale limite e della durata del rapporto.

7. Agevolazioni concedibili e regime applicabile

- 7.1. Per ciascuna assunzione agevolabile è concesso un contributo a fondo perduto di importo base pari a euro 15.000,00, a fronte del mantenimento del rapporto per dodici mesi. Per le assunzioni a tempo parziale di cui al punto 5.5 l'importo base è pari a euro 7.500,00, quale che sia la percentuale di tempo parziale.
- 7.2. L'importo base è incrementato di una premialità pari a euro 2.000,00, ridotta a euro 1.000,00 per le assunzioni a tempo parziale, al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il beneficiario risponde ai parametri della microimpresa, della piccola impresa o della media impresa di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
 - b) l'assunzione ha ad oggetto una lavoratrice;
 - c) il lavoratore ha già compiuto quarantacinque anni di età alla data di assunzione.
- 7.3. La premialità di cui al punto 7.2 è riconosciuta una sola volta per ciascuna assunzione, quale che sia il numero delle condizioni ricorrenti; la ricorrenza di più condizioni non dà luogo a cumulo delle premialità. L'importo massimo concedibile per singola assunzione è pertanto pari a euro 17.000,00 per le assunzioni a tempo pieno e a euro 8.500,00 per le assunzioni a tempo parziale. La sussistenza delle condizioni che danno diritto alla premialità (dimensione del beneficiario, genere ed età del lavoratore) è oggetto di verifica; in caso di esito negativo la premialità non è riconosciuta e il contributo è concesso nel solo importo base.
- 7.4. In relazione al limite di dieci assunzioni per beneficiario, che si applica indipendentemente dall'orario di lavoro, l'importo massimo concedibile a ciascun beneficiario è pari a euro 170.000,00.
- 7.5. L'atto di concessione indica l'importo massimo erogabile e non attribuisce diritto alla liquidazione integrale, che è subordinata alle verifiche svolte in sede di erogazione ai sensi del punto 9 (durata

effettiva del rapporto e rispetto del limite di cumulo). Nel caso di finanziamento parziale dell'ultima assunzione utile per incapienza delle risorse, disciplinato al punto 8.14, l'atto indica l'importo ridotto.

7.6. Il contributo è concesso in regime «de minimis» ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 secondo le previsioni contenute nel medesimo Regolamento. Il limite di dieci assunzioni e il massimale stabilito dal Regolamento (UE) 2023/2831 si riferiscono rispettivamente al beneficiario e all'impresa unica, come definita all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo Regolamento.

7.7. Nell'ipotesi di cessazione del rapporto per causa non imputabile al datore di lavoro dopo almeno sei mesi, in deroga all'obbligo di mantenimento per dodici mesi (punto 5.9), il contributo è rideterminato in proporzione ai mesi di effettiva durata del rapporto, secondo le seguenti regole:

- a) l'importo è pari al contributo concesso per l'assunzione, costituito dall'importo base e dall'eventuale premialità stabiliti ai punti 7.1 e 7.2 in ragione dell'orario di lavoro, diviso per dodici e moltiplicato per il numero dei mesi di effettiva durata del rapporto; la rideterminazione si applica dunque anche alla premialità e l'importo complessivamente erogato non può in alcun caso superare quello concesso;
- b) la frazione di mese superiore a quindici giorni si computa come mese intero; la frazione pari o inferiore a quindici giorni non si computa;
- c) stabilito che la rideterminazione presuppone una durata del rapporto non inferiore a sei mesi, l'importo rideterminato non può in ogni caso essere inferiore a sei mensilità, pari, per le assunzioni a tempo pieno, a euro 7.500,00 in assenza di premialità e a euro 8.500,00 in presenza di premialità e, per le assunzioni a tempo parziale, a euro 3.750,00 in assenza di premialità e a euro 4.250,00 in presenza di premialità; al di sotto di tale soglia non è riconosciuto alcun contributo. Nel caso di finanziamento parziale dell'ultima assunzione utile ai sensi del punto 8.14 la soglia è riproporzionata all'importo concesso.

7.8. Ai soli fini del presente Bando, la somma delle agevolazioni pubbliche in forma di aiuti di Stato (ai sensi degli articoli 32 e 33 del Regolamento (UE) 651/2014 o del Regolamento (UE) 2023/2831) direttamente riferibili alla medesima assunzione e al medesimo periodo agevolato non può superare il costo effettivo del lavoratore riferito al medesimo periodo.

Per costo effettivo del lavoratore si intende l'importo pagabile al beneficiario come definito dall'art. 2 punto 31) del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014: costo sostenuto dal datore di lavoro comprendente la retribuzione lorda, sommata agli oneri previdenziali obbligatori INPS, INAIL o altro ente previdenziale obbligatorio (esempio Enpals, Cassa Edili, ecc.), ai contributi assistenziali per figli e familiari a carico del datore di lavoro e al trattamento di fine rapporto in quanto retribuzione differita. Restano esclusi i contributi a carico del lavoratore, gli oneri di formazione, i costi indiretti, i rimborsi spese, i benefici volontari e ogni altro onere non obbligatorio o non direttamente riferibile al rapporto di lavoro agevolato.

7.9. Qualora la somma delle agevolazioni pubbliche computabili superi il costo effettivo del lavoratore, il contributo regionale è rideterminato in diminuzione per un importo pari all'eccedenza. La verifica è effettuata in sede di liquidazione sulla base della dichiarazione sostitutiva allegata alla richiesta di erogazione ai sensi del punto 9.4.

8. Procedura di accesso all'agevolazione

8.1. Le domande sono valutate secondo l'ordine cronologico di invio telematico, fino a concorrenza delle risorse disponibili. La procedura a sportello così disciplinata dà attuazione al criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184. Al fine di evitare la concentrazione delle risorse su un numero ristretto di soggetti, secondo quanto richiesto dall'articolo 13, comma 5, del medesimo decreto, il Bando stabilisce che ciascun

beneficiario può ottenere il contributo per non più di dieci assunzioni (punto 5.12), che l'assunzione deve essere già perfezionata alla data di presentazione della domanda, così da escludere istanze meramente prenotative (punto 5.7), e che le risorse sono destinate in via esclusiva alle unità locali ubicate nei territori montani e nelle aree interne (punto 1.5). Il limite di dieci assunzioni è computato in sede di istruttoria e di concessione secondo le modalità stabilite al punto 8.6. Resta ferma la facoltà della Regione di disporre la chiusura anticipata dello sportello, con atto del dirigente competente, qualora sia constatato l'esaurimento delle risorse disponibili a fronte delle domande presentate (punti 2.2 e 2.4).

- 8.2. Lo sportello è aperto dalle ore 12.00 del 12 ottobre 2026 alle ore 14.00 del 15 dicembre 2026, salvo la chiusura anticipata per esaurimento delle risorse disposta ai sensi del punto 2.2. Le domande inviate prima dell'apertura o dopo la chiusura non sono acquisite dal sistema. Il termine finale di apertura dello sportello può essere prorogato, in presenza di risorse ancora disponibili, con atto del dirigente competente adottato prima della scadenza e pubblicato sul sito istituzionale della Regione. La proroga estende in egual misura il termine per la presentazione delle domande e il termine finale del 15 dicembre 2026 entro il quale le assunzioni devono avere decorrenza.
- 8.3. La domanda è presentata esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma, previa autenticazione mediante identità digitale, ed è sottoscritta con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante o da soggetto da questi delegato. La mancata sottoscrizione digitale comporta l'inammissibilità della domanda e non è sanabile mediante soccorso istruttorio ai sensi del punto 8.10.
- 8.4. Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico:
- a) fa fede la data e l'ora di invio telematico registrate dal server della piattaforma, secondo l'ora ufficiale italiana;
 - b) la ricevuta di avvenuto invio generata automaticamente dal sistema costituisce prova della posizione cronologica acquisita e non attesta l'ammissibilità della domanda né la disponibilità delle risorse;
 - c) il numero di protocollo, assegnato successivamente all'invio, non rileva ai fini dell'ordine cronologico.
- 8.5. Ciascun beneficiario può presentare più domande, senza limiti di numero, nel corso del periodo di apertura dello sportello. Ciascuna domanda ha ad oggetto da una a dieci assunzioni e acquisisce autonoma posizione nell'ordine cronologico. Le assunzioni sono elencate nella domanda secondo l'ordine dichiarato dal richiedente, non modificabile dopo l'invio, che determina l'ordine con cui esse sono esaminate e, se ammissibili, finanziate. Dopo l'invio la domanda non può essere integrata con assunzioni ulteriori; la medesima assunzione non può essere indicata in più di una domanda e, in caso di duplicazione, è considerata una sola volta nella domanda cronologicamente anteriore.
- 8.6. Il limite di dieci assunzioni per beneficiario è computato in sede di istruttoria. Il numero delle domande e delle assunzioni candidate da ciascun richiedente non è soggetto a limiti e la piattaforma non ne preclude l'invio. Le domande del medesimo beneficiario sono esaminate secondo l'ordine cronologico di invio e, all'interno di ciascuna domanda, secondo l'ordine dichiarato dal richiedente ai sensi del punto 8.5; le assunzioni sono valutate finché quelle dichiarate ammissibili raggiungono il numero di dieci. La richiesta di agevolazione per l'assunzione che eccede il limite è dichiarata non ammissibile per superamento del medesimo; la domanda le cui assunzioni eccedano tutte il limite è dichiarata non ammissibile per intero. L'assunzione dichiarata non ammissibile per una causa diversa dal superamento del limite non è computata ai fini del limite. Le assunzioni dichiarate ammissibili e non finanziate per incapienza delle risorse restano computate ai fini del limite, fermo restando il loro possibile finanziamento in caso di incremento della dotazione ai sensi del punto 2.3. Qualora una domanda anteriore del medesimo richiedente non sia ancora definita, in particolare per effetto del soccorso istruttorio di cui al punto 8.10, le domande successive del medesimo richiedente sono definite con la

comunicazione dell'esito nella quale è definita la domanda anteriore o con una comunicazione successiva, conservando la propria posizione cronologica e l'accantonamento delle risorse. L'accantonamento delle risorse per le domande successive del medesimo richiedente opera, per un importo pari al contributo richiesto comprensivo della premialità dichiarata, fino alla concorrenza del limite complessivo di dieci assunzioni; l'istruttoria delle domande presentate da altri richiedenti prosegue regolarmente secondo l'ordine cronologico. Il computo del limite è definito con la comunicazione dell'esito dell'istruttoria di cui al punto 8.9: la rinuncia, la mancata concessione, la revoca o la rideterminazione del contributo relative a un'assunzione dichiarata ammissibile, intervenute successivamente a tale comunicazione, non consentono la valutazione di ulteriori assunzioni del medesimo beneficiario, in coerenza con il divieto di sostituzione del lavoratore di cui al punto 5.10.¹

8.7. La domanda di partecipazione al bando contiene:

- a) i dati identificativi del richiedente;
- b) l'elenco delle assunzioni per le quali è richiesta l'agevolazione, con i dati identificativi di ciascun lavoratore assunto e con l'indicazione del numero d'ordine attribuito a ciascuna assunzione dal richiedente;
- c) l'indicazione, per ciascuna assunzione, della sede di lavoro assegnata al lavoratore e del regime orario, con la percentuale in caso di tempo parziale;
- d) le dichiarazioni con cui il richiedente attesta di essere consapevole:
 - 1) che le condizioni del lavoratore assunto di cui al punto 5.2 (perdita involontaria di un precedente rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e mancata successiva rioccupazione) sono indicate dal richiedente sulla base delle informazioni fornite dal lavoratore;
 - 2) che tali condizioni, nonché la tipologia contrattuale, la data di decorrenza, l'orario e la sede di lavoro (punti 5.2 e da 5.4 a 5.7), sono verificate d'ufficio tramite verifica delle comunicazioni obbligatorie;
 - 3) che il rapporto di lavoro deve essere mantenuto per dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione e che la cessazione anteriore al compimento del dodicesimo mese comporta la decadenza integrale dal contributo, quale che sia la causa, salvo quanto previsto al numero 4 (punto 5.8);
 - 4) che, in deroga, qualora la cessazione sia dovuta a una causa non imputabile al datore di lavoro e il rapporto sia stato mantenuto per un periodo pari o superiore a sei mesi, il contributo è rideterminato in proporzione ai mesi di effettiva durata del rapporto, e che la cessazione anteriore al compimento del sesto mese non dà in ogni caso diritto ad alcun contributo (punti 5.9 e 7.7);
 - 5) che non è ammessa la sostituzione del lavoratore e che la cessazione del rapporto non può essere sanata mediante l'assunzione di altro lavoratore, ancorché in possesso dei medesimi requisiti (punto 5.10);
 - 6) che l'ordine di elencazione delle assunzioni non è modificabile dopo l'invio della domanda e determina l'ordine con cui le assunzioni sono esaminate e finanziate (punti 5.12, 8.5 e 8.6);
 - 7) che la comunicazione di ammissibilità non attribuisce diritto alla concessione né alla liquidazione del contributo (punto 8.11);

¹ A titolo esemplificativo: l'impresa Alfa presenta tre domande: la domanda A, inviata il 13 ottobre 2026, con sei assunzioni; la domanda B, inviata il 4 novembre 2026, con cinque assunzioni; la domanda C, inviata il 18 novembre 2026, con tre assunzioni, per complessive quattordici assunzioni candidate. Nella domanda A l'assunzione collocata in quarta posizione è dichiarata non ammissibile, perché il lavoratore risulta essersi rioccupato a tempo indeterminato, e le altre cinque sono ammesse. Le cinque assunzioni della domanda B sono ammesse e portano a dieci il totale. Le tre assunzioni della domanda C non sono valutate e sono dichiarate non ammissibili per superamento del limite; la domanda C è pertanto non ammissibile per intero. Se nella domanda B anche un'assunzione fosse dichiarata non ammissibile, il totale si fermerebbe a nove e sarebbe valutata la prima assunzione della domanda C, ma non le altre due. Se, dopo la comunicazione dell'esito, uno dei lavoratori ammessi cessasse il rapporto, nessuna assunzione della domanda C sarebbe valutata al suo posto (divieto di sostituzione del lavoratore, punto 5.10).

- 8) che l'assunzione dichiarata ammissibile non è finanziata qualora le risorse risultino esaurite e che, in tal caso, è inserita nell'elenco delle assunzioni ammesse e non finanziabili;
 - 9) che il contributo è concesso in regime «de minimis» ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 e che la verifica della capienza del massimale e del perimetro dell'impresa unica è effettuata d'ufficio dalla Regione (punti 7.6 e 8.12);
 - 10) che le dichiarazioni mendaci, la formazione o l'uso di atti falsi e l'omissione di informazioni dovute comportano la revoca integrale del contributo e il recupero delle somme erogate (punti 11.1, lettera f), e 11.4);
- e) per i liberi professionisti e per gli altri soggetti per i quali l'esistenza dell'unità locale o della sede di lavoro non è verificabile mediante il registro delle imprese, l'indicazione della sede di lavoro presso la quale il lavoratore assunto; per tali soggetti la Regione, dopo la comunicazione di ammissibilità e prima dell'adozione dell'atto di concessione, acquisisce una dichiarazione del lavoratore assunto che attesta la sede presso la quale presta l'attività lavorativa, secondo quanto previsto al punto 8.12.

La domanda che ha ad oggetto una sola assunzione è dichiarata non ammissibile qualora questa non soddisfi le condizioni di ammissibilità dell'assunzione stabilite al punto 5. La domanda che ha ad oggetto più assunzioni è dichiarata ammissibile e agevolabile per le sole assunzioni che soddisfano tali condizioni; le altre sono dichiarate non ammissibili, senza che ciò incida sulle restanti.

8.8. Alla domanda è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità del richiedente di cui al punto 4.3, l'insussistenza delle cause di esclusione soggettive e settoriali di cui al punto 4.4 e dell'inadempimento dell'obbligo assicurativo di cui al punto 4.5, l'insussistenza delle cause di non ammissibilità dell'assunzione di cui al punto 5.11 (obbligo preesistente, diritto di precedenza, licenziamento da datore di lavoro collegato, sospensioni in atto, lavoro domestico) e il numero delle assunzioni già oggetto di domande presentate ai sensi del presente Bando. Per i liberi professionisti è altresì allegata copia della dichiarazione di inizio attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata all'Agenzia delle entrate, dalla quale risultano il numero e la data di attribuzione della partita IVA.

8.9. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di invio, a partire dalla data di presentazione. L'esito dell'istruttoria è reso noto con un'unica comunicazione riferita alle domande presentate nel medesimo mese solare, entro la data indicata nella tabella seguente. Per le assunzioni dichiarate non ammissibili e per quelle ammesse e non finanziate per incapienza delle risorse il procedimento si conclude con tale comunicazione; per le assunzioni ammesse e finanziabili il procedimento si conclude con l'atto di concessione di cui al punto 8.12.

Domande presentate	Comunicazione di ammissibilità/non ammissibilità entro
dal 12 al 31 ottobre 2026	15 dicembre 2026
dal 1° al 30 novembre 2026	15 gennaio 2027
dal 1° al 15 dicembre 2026	15 febbraio 2027

In caso di proroga del termine finale di apertura dello sportello disposta ai sensi del punto 8.2 il calendario prosegue con la medesima cadenza mensile.

8.10. È ammesso il soccorso istruttorio per irregolarità e incompletezze di carattere documentale. Il richiedente vi provvede entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Nel corso del soccorso istruttorio la posizione cronologica acquisita è conservata e le corrispondenti risorse sono accantonate. In caso di mancato o incompleto riscontro entro il termine, l'istruttoria è conclusa

sulla base della documentazione agli atti, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, e le risorse accantonate per le assunzioni che risultano non ammissibili tornano disponibili. Non sono sanabili la mancata sottoscrizione digitale e l'assenza dei requisiti sostanziali del richiedente e dell'assunzione di cui ai punti 4 e 5. Il soccorso istruttorio sospende il termine per la comunicazione dell'esito dell'istruttoria stabilito al punto 8.9 sino alla data di ricezione del riscontro e comunque non oltre la scadenza del termine assegnato. Qualora per effetto della sospensione l'istruttoria non possa concludersi entro il termine della comunicazione di appartenenza, la domanda è definita con la comunicazione di ammissibilità immediatamente successiva, conservando la propria posizione cronologica.

- 8.11. La comunicazione dell'esito dell'istruttoria di cui al punto 8.9 reca l'elenco delle domande ammissibili, con l'indicazione, per ciascuna, delle assunzioni ammesse e di quelle dichiarate non ammissibili, e l'elenco delle domande non ammissibili. Per ciascuna assunzione la comunicazione indica distintamente l'esito dell'esame (ammissibile; non ammissibile, con la motivazione; non ammissibile e non esaminata per superamento del limite di dieci assunzioni) e, per le assunzioni ammissibili, l'esito del finanziamento (finanziabile; finanziabile in parte ai sensi del punto 8.14; ammessa e non finanziata per incapienza delle risorse, con inserimento nell'elenco di cui al punto 8.13). Essa è pubblicata sul sito istituzionale della Regione con finalità informativa ed è trasmessa individualmente a ciascun richiedente; dalla trasmissione individuale decorrono i termini per l'impugnazione. La comunicazione di ammissibilità non attribuisce diritto alla concessione né alla liquidazione del contributo, che restano subordinate alle verifiche sul possesso dei requisiti e sull'insussistenza delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente, svolte d'ufficio dalla Regione. La comunicazione di non ammissibilità, totale o parziale, indica i motivi che la giustificano.
- 8.12. La concessione del contributo alle domande dichiarate ammissibili è disposta con atto del dirigente competente. L'atto di concessione può ricomprendere le concessioni relative a più comunicazioni e può essere adottato contestualmente a una comunicazione successiva. L'atto di concessione reca il dettaglio delle singole assunzioni agevolate e del contributo spettante per ciascuna. Le risorse sono vincolate con l'atto di concessione, che è preceduto dall'acquisizione del codice unico di progetto, dalla registrazione dell'aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, dall'acquisizione dei relativi codici identificativi e dalla verifica della capienza rispetto al massimale previsto dal Regolamento (UE) 2023/2831. Per i liberi professionisti e per gli altri soggetti per i quali l'esistenza dell'unità locale o della sede di lavoro non è verificabile mediante il registro delle imprese, l'atto di concessione è altresì preceduto dall'acquisizione della dichiarazione del lavoratore assunto sulla sede di prestazione dell'attività, prevista al punto 8.7, lettera e); la mancata trasmissione della dichiarazione entro il termine assegnato, non inferiore a dieci giorni, comporta la mancata concessione del contributo per l'assunzione cui essa si riferisce.
- 8.13. Le assunzioni dichiarate ammissibili e non finanziate per incapienza delle risorse, comprese quelle rimaste escluse per effetto della chiusura anticipata dello sportello, sono inserite in apposito elenco, ordinato secondo l'ordine cronologico di invio delle domande e, all'interno di ciascuna domanda, secondo l'ordine dichiarato dal richiedente. Le assunzioni comprese nell'elenco possono essere ammesse a contributo, secondo il medesimo ordine, in caso di incremento della dotazione finanziaria ai sensi del punto 2.3, senza necessità di ripresentazione della domanda e previa verifica della permanenza dei requisiti.
- 8.14. Qualora le risorse residue non siano sufficienti a coprire integralmente le assunzioni ammissibili comprese nell'ultima domanda utile, esse sono imputate alle singole assunzioni secondo l'ordine dichiarato dal richiedente, fino a capienza. L'assunzione non integralmente coperta è ammessa a finanziamento parziale, purché le risorse residue siano pari ad almeno il 50 per cento del contributo spettante per tale assunzione; al di sotto di tale soglia essa è inserita

nell'elenco delle assunzioni ammesse e non finanziate di cui al punto 8.13 e le risorse residue restano disponibili per lo scorrimento del medesimo elenco, senza poter essere utilizzate per assunzioni successive nell'ordine cronologico. Le assunzioni successive nell'ordine dichiarato sono inserite nel medesimo elenco. Il richiedente comunica l'accettazione del finanziamento parziale entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione; il silenzio equivale a rinuncia e le risorse tornano disponibili. In caso di finanziamento parziale l'importo concesso costituisce il contributo spettante per quella assunzione a ogni effetto del presente Bando e la soglia minima di sei mensilità di cui al punto 7.7, lettera c), è riproporzionata nella medesima misura. L'accettazione comporta rinuncia a ogni integrazione successiva; il contributo così determinato non è incrementato di incremento della dotazione ai sensi del punto 2.3.

9. Procedura di erogazione

- 9.1. Il contributo è erogato in unica soluzione, per ciascuna assunzione agevolata, al compimento del dodicesimo mese di mantenimento del rapporto di lavoro. Nell'ipotesi di cessazione del rapporto per causa non imputabile al datore di lavoro dopo almeno sei mesi (deroga di cui al punto 5.9) il contributo, rideterminato in proporzione ai mesi di durata ai sensi del punto 7.7, è erogato in unica soluzione con riferimento alla data di cessazione del rapporto.
- 9.2. Il contributo è erogabile al compimento del dodicesimo mese di durata del rapporto di lavoro ovvero, nell'ipotesi di cessazione anticipata per causa non imputabile al datore di lavoro di cui al punto 5.9, alla data di cessazione del rapporto. Le richieste di erogazione sono presentate attraverso la piattaforma in finestre trimestrali, aperte dal primo all'ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, secondo il calendario seguente:

Esigibilità maturata entro	Presentazione
28 febbraio 2027	dal 1° al 31 marzo 2027
31 maggio 2027	dal 1° al 30 giugno 2027
31 agosto 2027	dal 1° al 30 settembre 2027
30 novembre 2027	dal 1° al 31 dicembre 2027
29 febbraio 2028	dal 1° al 31 marzo 2028
31 maggio 2028	dal 1° al 30 giugno 2028

In caso di proroga del termine finale di apertura dello sportello disposta ai sensi del punto 8.2 il calendario prosegue con la medesima cadenza trimestrale.

- 9.3. La richiesta di erogazione è presentata nella prima finestra che si apre successivamente alla maturazione dell'esigibilità e comunque non oltre la finestra immediatamente successiva.
- 9.4. Alla richiesta di erogazione il beneficiario allega una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta, con riferimento al periodo agevolato:
- il costo effettivo del lavoratore riferito al periodo agevolato, determinato secondo la definizione di cui al punto 7.8;
 - le agevolazioni pubbliche concesse o percepite direttamente riferibili alla medesima assunzione e al medesimo periodo, con l'indicazione, per ciascuna, dell'amministrazione concedente, della base giuridica, dell'importo e del periodo di riferimento;
 - l'eventuale eccedenza delle agevolazioni pubbliche rispetto al costo effettivo del lavoratore, di cui al punto 7.9;
 - la durata effettiva del rapporto di lavoro e, in caso di cessazione anteriore al compimento del dodicesimo mese, la data e la causale della cessazione quali risultanti dalla comunicazione obbligatoria.

- 9.5. In sede di liquidazione la Regione determina l'importo definitivo del contributo applicando le rideterminazioni in diminuzione di cui al punto 11.2.
- 9.6. Le richieste comprese in ciascuna finestra sono liquidate con unico atto del dirigente competente, adottato entro sessanta giorni dalla chiusura della finestra. Il termine è sospeso in pendenza di richiesta di chiarimenti o di integrazioni documentali; in tal caso la richiesta è definita con l'atto di liquidazione relativo alla finestra immediatamente successiva.
- 9.7. Il pagamento è effettuato esclusivamente mediante bonifico su conto corrente intestato al beneficiario, le cui coordinate sono indicate in sede di richiesta di liquidazione.
- 9.8. Qualora in sede di liquidazione il documento unico di regolarità contributiva del beneficiario risulti irregolare, la Regione applica l'intervento sostitutivo di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98: l'importo corrispondente all'inadempienza è versato direttamente agli enti previdenziali e assicurativi creditori e il residuo è erogato al beneficiario. In tal caso l'irregolarità contributiva non comporta la revoca del contributo prevista al punto 11.1, lettera a) (carenza dei requisiti del beneficiario).

10. Variazioni

- 10.1. Il beneficiario comunica alla Regione le variazioni disciplinate ai punti da 10.2 a 10.8 (vicende del beneficiario, dell'unità locale e del rapporto di lavoro) entro trenta giorni dal loro perfezionamento.
- 10.2. In caso di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda, il contributo si trasferisce al cessionario, previa verifica in capo a quest'ultimo dei requisiti soggettivi e di ammissibilità di cui al punto 4, della disponibilità di un'unità locale in uno dei territori ammissibili e della capienza rispetto al massimale «de minimis» dell'impresa unica di cui al punto 7.6. Il cessionario subentra in tutti gli obblighi derivanti dal presente Bando, compresa la richiesta di liquidazione. Il periodo di mantenimento non si interrompe e si computa senza soluzione di continuità. In caso di esito negativo della verifica, il contributo è rideterminato in proporzione ai mesi svolti presso il cedente, fermo restando il minimo di sei mesi di cui al punto 5.9.
- 10.3. In caso di trasformazione, fusione o scissione, il contributo si trasferisce al soggetto risultante dall'operazione, alle medesime condizioni stabilite al punto 10.2 per il trasferimento d'azienda (verifica dei requisiti, dell'unità locale e della capienza «de minimis» in capo al subentrante). Nella scissione il contributo segue il ramo cui è addetto il lavoratore.
- 10.4. Il trasferimento dell'unità locale al di fuori dei territori ammissibili anteriormente al compimento del dodicesimo mese comporta la revoca integrale del contributo.
- 10.5. La revoca integrale prevista al punto 10.4 per il trasferimento dell'unità locale si applica anche al trasferimento del lavoratore ad altra unità locale del medesimo datore di lavoro ubicata al di fuori dei territori ammissibili.
- 10.6. La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale con percentuale non inferiore al 50 per cento, anteriormente al compimento del dodicesimo mese, comporta la rideterminazione del contributo nella misura prevista per le assunzioni a tempo parziale ai punti 7.1 e 7.2 (metà dell'importo base e della premialità). La riduzione dell'orario al di sotto del 50 per cento, anteriormente al compimento del dodicesimo mese, comporta la revoca integrale del contributo. La trasformazione da tempo parziale a tempo pieno non determina alcun aumento del contributo (punto 10.9).
- 10.7. La cessazione volontaria dell'attività del beneficiario anteriormente al compimento del dodicesimo mese comporta la revoca integrale del contributo. L'apertura di una procedura concorsuale non costituisce di per sé causa di revoca, qualora il rapporto di lavoro prosegua;

la liquidazione giudiziale con cessazione dell'esercizio comporta la rideterminazione del contributo in proporzione ai mesi effettivamente svolti, secondo le regole di calcolo proporzionale di cui al punto 7.7 e fermo restando il minimo di sei mesi di cui al punto 5.9.

- 10.8. Sono soggette a mera comunicazione, senza incidenza sul contributo, le variazioni della ragione sociale, della sede legale, del legale rappresentante, dei recapiti e delle coordinate bancarie. La variazione delle coordinate bancarie è comunicata mediante dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante.
- 10.9. Nessuna variazione può determinare un aumento del contributo concesso, l'ammissione di assunzioni ulteriori rispetto a quelle oggetto della domanda, né il superamento del limite di dieci assunzioni. La sostituzione del lavoratore non costituisce variazione ammissibile, secondo il divieto stabilito al punto 5.10.

11. Revoche

11.1. Il contributo è revocato integralmente nei seguenti casi:

- a) carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti soggettivi e di ammissibilità del beneficiario di cui al punto 4, accertata successivamente alla concessione;
- b) insussistenza delle condizioni di ammissibilità dell'assunzione di cui al punto 5, accertata successivamente alla concessione;
- c) cessazione del rapporto di lavoro anteriore al compimento del dodicesimo mese, salvo che ricorra l'ipotesi di cessazione per causa non imputabile al datore di lavoro dopo almeno sei mesi (deroga di cui al punto 5.9), e in ogni caso cessazione anteriore al compimento del sesto mese, quale che sia la causa;
- d) trasferimento dell'unità locale o del lavoratore al di fuori dei territori ammissibili, riduzione dell'orario al di sotto del 50 per cento del tempo pieno e cessazione volontaria dell'attività del beneficiario (punti da 10.4 a 10.7);
- e) rifiuto o ostacolo allo svolgimento dei controlli documentali e in loco;
- f) dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, omissione di informazioni dovute;
- g) rinuncia del beneficiario.

11.2. Il contributo è rideterminato in diminuzione, senza revoca integrale, nelle seguenti ipotesi:

- a) cessazione del rapporto di lavoro per una delle cause non imputabili al datore di lavoro elencate al punto 5.9, dopo almeno sei mesi di durata: il contributo è ricalcolato in proporzione ai mesi di effettiva durata secondo le regole di cui al punto 7.7;
- b) superamento, da parte della somma delle agevolazioni pubbliche riferite alla medesima assunzione, del costo effettivo del lavoratore: il contributo è ridotto di un importo pari all'eccedenza ai sensi del punto 7.9;
- c) esito negativo della verifica dei requisiti in capo al cessionario, in caso di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda (punto 10.2), ovvero in capo al soggetto risultante da trasformazione, fusione o scissione (punto 10.3): il contributo è ricalcolato in proporzione ai mesi svolti presso il cedente o il dante causa;
- d) liquidazione giudiziale del beneficiario con cessazione dell'esercizio (punto 10.7): il contributo è ricalcolato in proporzione ai mesi effettivamente svolti;
- e) trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale con percentuale non inferiore al 50 per cento (punto 10.6): il contributo è rideterminato nella misura prevista per le assunzioni a tempo parziale.

11.3. La revoca e la rideterminazione sono disposte con atto motivato.

11.4. Le somme già erogate e oggetto di revoca o di rideterminazione sono restituite unitamente agli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento della Banca centrale europea vigente alla data dell'atto di revoca o di rideterminazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto

legislativo 27 novembre 2025, n. 184. Il tasso è maggiorato di cinque punti percentuali nei casi in cui la revoca o la rideterminazione consegue alla carenza dei requisiti o a fatti imputabili al beneficiario; la maggiorazione non si applica alla rinuncia del beneficiario (punto 11.1, lettera g)) né alle rideterminazioni di cui al punto 11.2, lettere a), c), d) ed e), che non conseguono a fatti imputabili al beneficiario.

11.5. In caso di mancata restituzione nel termine assegnato, la Regione procede al recupero coattivo delle somme secondo la normativa vigente.

12. Controlli

12.1. La Regione effettua controlli, documentali e in loco, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sul possesso e sul mantenimento dei requisiti, sull'effettività e sulla regolarità del rapporto di lavoro e sul rispetto dei limiti di cumulo.

12.2. Le modalità operative di svolgimento dei controlli, ivi comprese la percentuale del campione, i criteri di estrazione e le procedure di verifica, sono stabilite nelle linee guida e nel manuale di rendicontazione, adottati con atto del dirigente competente e pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

12.3. Ai soli fini dei controlli il beneficiario è tenuto a:

- a) consentire e agevolare lo svolgimento dei controlli, anche mediante accesso ai locali dell'unità locale interessata;
- b) esibire, a richiesta, il libro unico del lavoro nella sua integralità, i prospetti paga relativi all'intero periodo agevolato, le denunce contributive, le quietanze di pagamento delle retribuzioni e ogni altra documentazione utile;
- c) fornire i chiarimenti richiesti entro il termine assegnato.

12.4. Il beneficiario conserva la documentazione relativa all'assunzione agevolata per dieci anni decorrenti dalla data di liquidazione del contributo, e la rende disponibile a richiesta.

12.5. Il rifiuto o l'ostacolo allo svolgimento dei controlli, nonché la mancata esibizione della documentazione richiesta, comportano la revoca integrale del contributo prevista al punto 11.1, lettera e).

12.6. Restano impregiudicati i poteri di controllo e di accertamento spettanti alle autorità competenti in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, nonché agli organi di controllo contabile e finanziario.

13. Monitoraggio, valutazione e ulteriori obblighi del beneficiario

13.1. La Regione svolge il monitoraggio dell'attuazione del presente Bando, con riguardo in particolare al numero e alla tipologia delle assunzioni agevolate, alla loro distribuzione territoriale, alle caratteristiche dei lavoratori assunti e alla permanenza dei rapporti di lavoro oltre il periodo agevolato.

13.2. Il beneficiario è tenuto a fornire, nei termini richiesti, i dati e le informazioni necessari alle attività di monitoraggio e di valutazione, anche successivamente alla liquidazione del contributo.

13.3. Il beneficiario è inoltre tenuto a:

- a) mantenere i requisiti soggettivi e di ammissibilità di cui al punto 4 fino alla liquidazione del contributo;
- b) comunicare le variazioni entro trenta giorni ai sensi del punto 10.1;
- c) conservare la documentazione per dieci anni ai sensi del punto 12.4;

- d) rispettare la normativa in materia di lavoro, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di contrattazione collettiva applicabile;
 - e) adempiere agli obblighi di trasparenza sugli aiuti ricevuti di cui al punto 13.4.
- 13.4. Il beneficiario ha l'obbligo di pubblicare le informazioni concernenti le concessioni di finanziamenti pubblici erogati nell'esercizio finanziario precedente come stabilito nei commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, così come modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n. 58/2019. Ai sensi del comma 125-quinquies del medesimo articolo, la registrazione dell'aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, tiene luogo della pubblicazione, degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis.
- 13.5. La Regione assolve agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e provvede alla registrazione degli aiuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, secondo la normativa vigente. Il monitoraggio è basato sul codice unico di progetto, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184.
- 13.6. La Regione può disporre attività di valutazione degli effetti della misura, anche avvalendosi di soggetti terzi e mediante integrazione con le banche dati amministrative disponibili.

14. Disposizioni finali

- 14.1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Bando si rinvia alla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale vigente in materia.
- 14.2. La Regione si riserva la facoltà di modificare o integrare il presente Bando, nonché di prorogare i termini o di disporre la riapertura dello sportello, con atto motivato adottato e pubblicato sul sito istituzionale della Regione, ferma restando la specifica disciplina della proroga del termine finale di apertura dello sportello, riservata all'atto del dirigente competente ai sensi del punto 8.2. Le modifiche non incidono sulle domande già presentate, salvo che risultino più favorevoli al richiedente.
- 14.3. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Bando i seguenti allegati:
- a) Allegato 1 — Elenco dei Comuni montani e dei Comuni ricompresi nelle aree interne;
 - b) Allegato 2 — Informativa per il trattamento dei dati personali;
 - c) Allegato 3 — Normativa di riferimento e criteri di individuazione del titolare effettivo.